

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 12 luglio 2016, n. 132

L..r. 37/85 e s.m.i. – Proroga autorizzazione coltivazione cava di inerti alluvionale in località “DURANDO” – Comune di ORTA NOVA – Foglio 53, particelle 642-644-646.– Ditta G.A. SCAVI E DEMOLIZIONI srl – ORTA NOVA (FG).

IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'*interim* della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificate nel citato atto.
- VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia paesaggistica, in particolare le sentenze TAR Puglia Bari n.2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 823/2008, ecc. ecc.;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.33 del 30/06/2016, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la ditta G.A. SCAVI E DEMOLIZIONI srl, con sede in ORTA NOVA (FG), è stata autorizzata a coltivare la cava di inerti alluvionale in località “DURANDO” del Comune di ORTA NOVA (FG), in catasto al foglio n.53 part. Ille 642-644-646 su una superficie di 2,9436 ettari, giusto Determina n.266/AEC del 03/12/2013 di trasferimento della titolarità dell'originaria autorizzazione n.56/AES del 22/04/2009, sino al 31/05/2015;
- la Società esercente con istanza inviata a mezzo PEC il 28/02/2015, acquisita al prot. n.5159 il 15/04/15, ha chiesto la proroga ex art.14, l.r. 37/85, atteso il persistere dell'interesse a completare la coltivazione del volume residuo autorizzato;
- la relativa documentazione è stata integrata il 30/07/2015, acquisita al prot. n.10785;
- con dichiarazione ex DPR 445/2000, acquisita in allegato all'istanza, l'esercente e il direttore hanno asseverato che la cava:

- a) non ricade, neanche parzialmente, in nessuno dei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS)";
 - b) non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;
 - c) non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15-12-2000, né come ATE "A" né come ATE "B";
 - d) l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010;
 - e) l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrate a pericolosità idraulica/geomorfologica né interferisce in alcun modo con il reticolo idrografico e con le fasce di pertinenza fluviale così come individuate dal PAI dell'AdB/Puglia;
 - f) il piano quotato allegato è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 31/12/2014;
 - g) il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto a quanto approvato con il provvedimento n.56/AEC del 22/04/2009;
 - h) dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc 302.137;
 - i) per esaurire il giacimento residuo necessita di un periodo di tempo di 6 anni;
- per l'emanazione della determina autorizzativa su indicata n.56/2009 sono stati acquisiti tra gli altri anche il parere di compatibilità al PAI (nota AdB n.7258/2007), la V.I.A. favorevole (determina Settore Ecologia Regionale n.291/2007), nonché il parere favorevole del CTRAE espresso con verbale n.02/2009;

CONSIDERATO che:

- il giacimento non è stato esaurito come risulta dagli elaborati grafici prodotti, in quanto i lavori di coltivazione non sono stati ultimati nei tempi previsti per cause contingenti di mercato, e l'esercente per completare l'estrazione del volume residuo di 302.137 mc abbisogna di 6 anni;
- il piano di coltivazione approvato, sopra riconfermato, non prevede scarti e quindi specifico piano di gestione ex D.Lgs. 117/08, ma solo lo stoccaggio del terreno di scotico previsto in circa 24000 mc, che sarà depositato all'interno della cava, ex NTA PRAE, e riutilizzato per il recupero finale;
- l'area di cava è tuttora in disponibilità della ditta esercente, giusto scrittura privata integrativa del 12/05/2015 con cui si è prolungata la validità del contratto di fitto uso cava sino al 31/12/2020, registrato all'Agenzia Entrate di CERIGNOLA al n.446 serie III il 20/05/2015;
- il Sig. GERVASIO Antonio, proprietario dei terreni, attuale legale rappresentante della Società esercente, nel set. 2010 con specifica dichiarazione, acquisita al prot.7787 il 22/09/2010, relativamente all'aerogeneratore della Società Inergia SpA posizionato a circa 22 m. dal ciglio di cava, così come autorizzato, affermava di avere visionato la verifica della stabilità del pendio finale cava sotteso all'aerogeneratore e di accettare le prescrizioni previste per la realizzazione, nonché allegato gli elaborati plano-altimetrici di dettaglio controfirmati;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata, così come da modulistica pubblicata;
- l'area di cava non ricade in ATE "A" o "B", per cui la prosecuzione dell'attività non è soggetta a verifica paesaggistica ex art.6 NTA del PRAE;
- l'attestato in materia di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, redatti come da disposizioni Ordinanze A.ES. n.2 e 3/2011, sono stati acquisiti al prot. n.3713 del 22/03/2016, di cui l'Ufficio istruttore ha preso visione;

Ritenuto di proporre la proroga, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione della cava in oggetto per ulteriori 6 anni, con l'aggiornamento delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.33 del 30/06/2016;

**verifica ai sensi del DLgs 196/2003
garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

alla Ditta G.A. SCAVI E DEMOLIZIONI srl – con sede legale in ORTA NOVA (FG) – Via C. Tarantino, 4 – P.IVA 03865710717 (legale rappresentante GERVASIO Antonio, nato il 01/04/1971 a Foggia, C.F. GRV NTN 71D01 D643G, residente a Orta Nova in Via C. Tarantino, 4), è **accordata la**

PROROGA

ai sensi dell'art.14 della l.r. Puglia n.37/85, della validità della determina autorizzativa n.56/AES del 22/04/2009, trasferita con la determina n.266/AEC del 03/12/2013, al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di inerti alluvionale in località "DURANDO" – Comune di ORTA NOVA – part.Ile n. 642-644-646 del F.53, per una superficie di 2,9436 ha;

- 1) La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti la garanzia finanziaria, come specificate nel seguito, per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire ed ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia può essere rese anche sottoforma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 292/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fideiussoria può essere svincolata solo dopo l'avvenuto collaudo, ex art. 25, l.r. 37/85;
- 2) sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dagli atti sopra indicati n.56/AES/2009 e n.266/AEC/2013, che si intendono integralmente recepiti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

3) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a. La presente autorizzazione è valida fino al 31/12/2020 e decorre dalla data di deposito al protocollo dello scrivente Servizio della polizza fideiussoria;
- b. trasmettere allo scrivente Servizio Ecologia – Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 – 2 e 3 del 2011 e s.m.i.;
- c. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità ed i tempi previsti dal progetto approvato e comunque in maniera tale da garantire sempre la sicurezza dei luoghi, la stabilità generale delle pareti di scavo;
- d. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 31/12/2022, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- e. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;
- f. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;
- g. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dallo scrivente Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore Qualità dell'Ambiente ed al Dirigente della Sezione Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alla G.A. SCAVI E DEMOLIZIONI srl, al SINDACO del Comune di ORTA NOVA (FG);
- e) Il presente atto, composto da n° 6 fasciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive delegato
Ing. Angelo Lefons